

STATUTO DELLA FONDAZIONE

Titolo I°

Origini – Denominazione – Natura Giuridica

(Approvato con Del. n. 36 del 25.11.2009)

Art. 1 – Origini

La Fondazione subentra a tutti gli effetti di legge agli Istituti Riuniti di Beneficenza – Opera Pia Casa di Riposo; la storia dell'Ente, antecedente la trasformazione in Fondazione, è opportunamente riportata nella scheda storiografica allegata sub A).

Art. 2 – Denominazione e natura giuridica

E' costituita una Fondazione denominata **FONDAZIONE S. MARIA GORETTI – SERVIZI ALLA PERSONA**

La Fondazione ha sede in Corinaldo Viale degli Eroi,17: la stessa potrà essere trasferita, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito del territorio del Comune di Corinaldo.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere disciplinato dagli art.12 e seguenti del Codice Civile.

Si informa, altresì, alle disposizioni in materia di riordino del servizio del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla Legge 328, del 8 novembre 2000, al D.Lgs. 207, del 4 maggio 2001 ed alla Legge Regionale 5 del 26 febbraio 2008.

Titolo II

Scopi – Interventi - Mezzi

Art. 3 – Scopi

La Fondazione si propone di svolgere attività di Assistenza Sociale nel settore socio sanitario assistenziale, subentrando a tutti gli effetti negli ambiti in precedenza occupati dall' Ipab "Istituti Riuniti di Beneficenza - O.P.Casa di Riposo" adeguandoli ed ampliandoli in ragione dei bisogni socio assistenziali del territorio di competenza e degli utenti che ad essa si rivolgono.

In particolare si propone di:

- a. ospitare le persone anziane, in stato di bisogno, autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti;
- b. fornire agli ospiti prestazioni alberghiere, assistenziali, socio-culturali, ricreative, sanitario – riabilitative, finalizzate alla cura ed al mantenimento dell'autonomia;
- c. assicurare agli ospiti l'assistenza religiosa;

- d. assistere gli ospiti non autosufficienti in strutture protette;
- e. attivare iniziative di formazione tecnico – scientifica e di ricerca nel campo della riabilitazione e dell'assistenza agli anziani, promuovendo la diffusione della cultura geriatrica;
- f. adeguare costantemente le prestazioni ed i servizi erogati alle indicazioni legislative nazionali e regionali, nonché all'evoluzione dei nuovi bisogni emergenti della popolazione anziana;
- g. promuovere stili gestionali volti alla valorizzazione e al coinvolgimento di tutte le risorse umane e al miglioramento continuo del clima organizzativo;
- h. promuovere periodicamente momenti di partecipazione e di confronto con le istituzioni del territorio, con le forze sociali e del terzo settore in esso operanti e favorire l'integrazione del volontariato;
- i. promuovere, mediante l'apertura dei servizi al territorio se ed in quanto possibile, interventi nei confronti della famiglia o delle reti amicali e parentali degli anziani in stato di bisogno, per mantenerli il più a lungo e nel migliore dei modi possibile presso il proprio domicilio;
- j. partecipare alla progettazione ed alla gestione del sistema integrato delle reti di servizi alla persona, anche mediante una diversificazione dell'offerta delle proprie prestazioni nell'ambito assistenziale, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia
- k. collaborare, nelle sfere di competenza, con le strutture ambulatoriali ed ospedaliere e con i medici di medicina generale, con particolare riferimento alle dimissioni delle persone con problemi di autosufficienza.
- l. Favorire la fusione con altre Fondazioni presenti nel territorio Comunale per la realizzazione e/o potenziamento dei fini istituzionali;
- m. Costituire eventuali Enti strumentali per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione;

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa (Allegato sub B).

Tale patrimonio potrà venire alimentato con altre donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

Art. 5 – Entrate

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- dai redditi del patrimonio;
- da ogni eventuale elargizione o contributo di terzi destinati a finanziare iniziative specifiche e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- da ogni reddito derivante da beni temporaneamente affidati alla Fondazione, anche fiduciariamente;
- dall'esercizio di attività accessorie, connesse o strumentali agli scopi della Fondazione;
- dall'introito delle rette degli ospiti o dei contributi comunali finalizzati alla loro integrazione;
- dall'introito dei contributi regionali stabiliti per le diverse categorie degli ospiti.

Art. 6 – Rette

Le rette di soggiorno verranno annualmente determinate in considerazione delle necessità di bilancio.

Vige, in ogni caso, il principio di un corretto rapporto tra i costi complessivi degli ospiti e le corrispondenti entrate derivanti dai finanziamenti regionali ai fini della determinazione del contributo o retta da richiedere all'ospite o ai parenti.

Titolo III

Ordinamento Istituzionale

Art. 7 – Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;

Art. 8 – Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nomina e revoca di avvocati e con la funzione di sottoscrivere accordi e convenzioni con altri soggetti;

Il Presidente è nominato dal Consiglio Comunale di Corinaldo.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni e tiene i rapporti con i terzi;
- verifica la corretta gestione amministrativa della Fondazione, l'osservanza dello Statuto e ne promuove la modifica quando lo ritenga opportuno;
- verifica il corretto funzionamento dei servizi erogati;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento da lui ritenuto opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione

Art. 9 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone di cinque membri, compreso il Presidente, nominati dal consiglio comunale di Corinaldo e scelti tra persone estranee al Consiglio medesimo.

L'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica o politica rivestita al momento della nomina.

Ogni candidatura a ricoprire dette cariche produrrà immediata decadenza dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e comunque non oltre il mandato amministrativo dell'Amministrazione Comunale che li ha nominati.

Gli stessi possono essere confermati per non più di una volta consecutiva.

Il primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione sarà costituito dagli stessi componenti il Consiglio di Amministrazione dell'IPAB di provenienza.

Il Presidente del primo Consiglio di Amministrazione sarà il Presidente dell'IPAB di provenienza.

Alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio di Amministrazione, il Presidente uscente convoca il nuovo organo collegiale al quale, prima del commiato, relazionerà sull'andamento dell'attività amministrativa della Fondazione.

Art. 10 – Decadenza ed esclusione

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica:

- dopo tre assenze consecutive non giustificate;
- per sopravvenute condizioni di incompatibilità;

- per trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile.
- Sono cause di esclusione:
- il mancato rispetto di norme statutarie e/o regolamentari;
- il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio od al buon nome della Fondazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio d'Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, su iniziativa di chiunque.

Art.11 – Poteri

IL Consiglio di Amministrazione determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite.

In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione:

- predisporre ed approvare il bilancio della Fondazione;
- predisporre ed approvare documenti di programmazione economica pluriennale;
- adottare consulenze;
- approvare regolamenti interni e/o con effetto esterno;
- programmare gli indirizzi per l'attività e la gestione ordinaria;
- deliberare sulle erogazioni della Fondazione e sugli investimenti del patrimonio;
- individuare i criteri e deliberare l'eventuale allargamento a nuovi partecipanti;
- individuare i criteri e deliberare sulle modalità di rappresentanza dei soggetti di cui sopra, proporzionalmente al patrimonio od ai beni da loro conferiti alla fondazione;
- deliberare le modifiche allo Statuto, su proposta del Presidente;
- Nominare il Vice Presidente;
- nominare eventuale Collegio dei revisori dei conti o Revisore Unico;
- deliberare in ordine alle piante organiche e relative variazioni;
- assumere personale dipendente e stabilirne la relativa retribuzione con riferimento al CCNL di categoria;
- assumere personale incaricato e stabilirne i relativi compensi;
- nominare eventuali figure amministrative e/o di supporto all'interno della Fondazione;
- stabilire le rette ed il grado di contribuzione degli ospiti;
- verificare, di concerto con lo staff sanitario specialistico, avvalendosi della consulenza dei nuclei di valutazione distrettuale e dell'Ufficio di vigilanza dell'Asl, la corretta gestione del sistema di classificazione degli ospiti secondo le regole previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione e di

accreditamento delle strutture che erogano prestazioni socio assistenziali;

- Deliberare la fusione con altre Fondazioni presenti nel territorio del Comune di Corinaldo;
- Qualsiasi altra prerogativa non direttamente attribuita ad altri organi dell'Ente dallo Statuto o da norme di Legge.

Le competenze elencate non sono delegabili.

Art. 12 – Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso, recapitato almeno tre giorni prima di quello dell'adunanza, salvo nei casi di urgenza nei quali il suddetto termine verrà ridotto alle 24 ore, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria due volte all'anno (una seduta primaverile ed una autunnale) ed in via straordinaria quando il Presidente, od almeno tre consiglieri, lo ritengano opportuno.

La convocazione può essere effettuata a mezzo consegna diretta dell'avviso al consigliere interessato oppure tramite telegramma, telefax o altro strumento informatico.

In casi d'urgenza può svolgersi per audiovideoconferenza a condizione che ogni consigliere possa conoscere i partecipanti e gli atti e documenti utilizzati.

Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Art. 13 – Pareri vincolanti del Consiglio Comunale

Per poter deliberare sulle seguenti materie il Consiglio d'Amministrazione acquisisce il parere vincolante del Consiglio comunale:

- esclusione dal Consiglio d'Amministrazione;
- individuazione dei criteri e deliberazione dell'eventuale allargamento a nuovi partecipanti;
- individuazione dei criteri e deliberazione sulle modalità di rappresentanza dei soggetti di cui sopra, proporzionalmente al patrimonio od ai beni da loro conferiti alla fondazione;
- modificazioni dello Statuto.

Tale parere è espresso in occasione della prima seduta del Consiglio comunale successiva all'inoltro della relativa richiesta.

Art. 14 – Libri Verbali

Sono tenuti libri verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ove dovranno essere riportate, in ordine cronologico, le relative deliberazioni: i verbali dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Verbalizzante di ogni riunione ed approvati dal Consiglio di Amministrazione nel corso della seduta medesima o di quella immediatamente successiva.

Art. 15 – Compensi

I componenti del Consiglio hanno il diritto al rimborso spese ed alla indennità di missione di importo non superiore a quella prevista per gli amministratori locali.

Hanno altresì diritto ad un compenso non superiore a quello previsto rispettivamente per gli Organi dell'Ente Fieristico Regionale di cui alla Tabella A allegata alla L.R. 2 agosto 1984 n° 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale.)

Art. 16 – Bilancio

Gli esercizi decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio dovrà rispondere ai requisiti della chiarezza e della completezza e dovrà essere accompagnato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 – Utili

Gli eventuali utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione, nonché di quelle ad esse direttamente connesse.

Durante la vita della Fondazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altri Enti che per legge, statuto o per regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Titolo IV

Norme Generali di Amministrazione

Art.18 – Organizzazione dei servizi

L'organizzazione dei servizi è improntata a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza e di trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 19 – Organico

La pianta organica, le attribuzioni, i diritti e doveri dei dipendenti saranno stabiliti tenendo conto delle esigenze dei servizi e nel rispetto delle leggi in materia.

Art. 20 – Trattamento economico

Il trattamento economico dei dipendenti, differenziato secondo il loro inquadramento funzionale, sarà quello degli accordi nazionali di categoria, avendo sempre riguardo alle particolari caratteristiche e finalità dell'Ente.

Titolo V Disposizioni in generale ed entrata in vigore

Art. 21 – Atti e Regolamenti IPAB di provenienza

Tutti gli Atti e Regolamenti (interni e/o con effetto esterno) dell'Opera Pia cui la presente Fondazione è subentrata, verranno considerati, a tutti gli effetti di legge, Atti e Regolamenti propri della Fondazione medesima qualora non in contrasto con il presente Statuto.

Art. 22 – Estinzione

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo (esaurita la liquidazione) sarà devoluto, sentiti gli organismi di controllo previsti dalla legislazione nazionale e regionale, salva diversa destinazione imposta dalla legge, al Comune di Corinaldo.

Art. 23 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, s'intendono richiamate le norme del codice civile in tema di fondazioni riconosciute, nonché le disposizioni dettate dalla Legge n. 328 dell'8 novembre 2002, al D.Lgs. n. 207 del 4 maggio 2001, alla Legge Regionale n. 5 del 26 febbraio 2008 e relativo Regolamento di attuazione (Reg. Regionale 27 gennaio 2009 n° 2).

Art.24 – Entrata in vigore

Il presente Statuto entrerà in vigore il 1° Gennaio successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche del Decreto del Presidente della Giunta Regionale che lo approva.

ALLEGATO A Scheda storiografica dell'Ente antecedente la trasformazione in Fondazione

ALLEGATO B Descrizione del patrimonio

Corinaldo, li 25.11.2009

IL PRESIDENTE
F.to Gianni Aloisi

IL CONSIGLIO DI AMM.NE
F.to Martina Maori
F.to Franco Dobboloni
F.to Daniela Petraccini
F.to Gilberto Orciari

IL SEGRETARIO
F.to Massimo Battistini

ALLEGATO SUB A)

**SCHEDA STORIOGRAFICA DELL'ENTE
ANTECEDENTE LA TRASFORMAZIONE IN
FONDAZIONE**

Gli Istituti Riuniti di Beneficenza, **sino al 30.06.2010**, amministravano tre Opere Pie e precisamente:

- a) Istituti Riuniti di Beneficenza – O.P. Casa di Riposo;
- b) Istituti Riuniti di Beneficenza – O.P. Asilo Infantile;
- c) Istituti Riuniti di Beneficenza – O.P. Elemisineria.

O.P. CASA DI RIPOSO

L' O.P.Casa di Riposo, era inizialmente denominata "Ospizio di Mendicità" ed è stata eretta in corpo morale con R.D. del 16 dicembre 1886 La denominazione di "Casa di Riposo Umberto I°" è stata assunta con DPR 22.12.1967.

L'ospizio di Mendicità per vecchi di ambo i sessi inabili al lavoro venne istituito mediante l'inversione annua dei redditi di circa annue £. 500 appartenenti alla locale Opera Pia Sandreani-Mazzoleni e con la somma di £. 2.000 sull'annuo reddito del Monte di Pietà e, successivamente, mediante il concentramento dell'Arciconfraternita del Gonfalone.

Storia dell'Opera Pia Mazzoleni-Sandreani

Bernardino Mazzoleni di Corinaldo nel suo testamento del 1665 gravò i suoi eredi di un legato di elemosina a favore dei poveri del Comune, per i quali ordinò che fossero annualmente distribuiti i prodotti di un predio che formava parte della sua eredità.

Per semplificare la cosa e disimpegnarsi dall'obbligo di tenere un'amministrazione ed un conto separato dei prodotti del predio gravato, Domenico Sandreani, erede dell'Istitutore, ottenne dalla Congregazione della Fabbrica di Roma la traduzione del legato ad un quantitativo fisso annuo di cereali.

Di questo legato lo stesso Domenico Sandreani raccomandò al Sig.Giacomo Martorelli, che a sua volta istituì suo erede, la più esatta e scrupolosa esecuzione.

Il Sandreani risulta aver proposto di depositare annualmente presso la Congregazione il quantitativo di generi da erogarsi in elemosina, invitando la Congregazione stessa di riunire tali poveri in una Casa di Ricovero.

L'affare rimase in sospeso non essendosi mai indotta la superiorità a prendere una definitiva decisione per la mancanza del testamento di Bernardino Mazzoleni - istitutore del legato - e del decreto della Fabbrica, documenti che non è stato possibile rinvenire.

Peraltro si ritiene che esuberantemente possa supplire a questa mancanza il testamento di Domenico Sandreani in cui si ricorda *"l'esatta osservanza della distribuzione dell'elemosina annua già ordinata da Bernardino Mazzoleni secondo le quantità prescritte nel decreto della Congregazione della Fabbrica, che si trova registrato in libro a parte, e sempre finora religiosamente adempiuto, come si vede in detto libro"*.

Si ha inoltre una formale dichiarazione del Sig. Giacomo Martorelli, in cui confessa il suo obbligo, siccome erede di Domenico Sandreani, di ripristinare in elemosina annualmente la quantità di generi a denaro, obbligo mai controverso dal Sig. Martorelli.

Tramutate le quantità di generi in denaro da erogare a favore dei poveri, venne disposto, con quanto segue sulla rendita del Monte di Pietà, alla costruzione del locale Ospizio di Mendicizia.

Storia del Monte di Pietà (dalla memoria estratta il 5 gennaio 1886 da un libro del 1812 a cura del Segretario Stefanini).

Questo Pio Stabilimento riconosce i suoi principi da Bartolomeo di Agostino da Crema, il quale abitando in Corinaldo nell'anno 1515, scrisse nel suo ultimo testamento un legato di fiorini 100, nell'intesa che questa somma venisse impiegata nell'erezione di un Monte di Pietà con l'espressa condizione che la comunità di Corinaldo, entro il termine di due anni, contribuisse per l'oggetto medesimo con il doppio della somma anzidetta.

Coerentemente a questa disposizione, in data 3 gennaio 1517 si trova eseguito il deposito di fiorini 200 e quindi nel Consiglio dello stesso mese si legge la nomina di tre Conservatori e di un Ufficiale con l'annuo emolumento di fiorini dodici per l'amministrazione del Monte di Pietà.

Da si tenui principi passò in breve lo stato del Monte ad una migliore condizione avendo acquistati dei beni ed una Casa della Fraternita, propriamente detta Compagnia del Gonfalone col peso di corrispondere alla medesima annualmente una certa quantità di grano e mosto, come si rileva dai libri di Entrata e di Esito del Monte medesimo, aventi origine fino al 1521 e da quelli della Fraternita del 1528.

Col sopravanzo di tali beni e di altri acquistati per vie di legati e donazioni, poté il Monte del 1578 sovvenire ai bisognosi della Comunità.

Di Rub. 26 di grano, come appare dall'Esito di quell'anno e successivamente ancora, come risulta dagli atti di una Consiglio del 27 aprile 1539 in cui trattasi di restituire al Monte medesimo Rub. 37 di grano e da altro Consiglio dell'8 dicembre dell'anno stesso, nel quale si fa memoria di un credito del Monte con la Comunità in fiorini 267, oltre Rub.47 di grano.

Nella totale mancanza di altre memorie riguardo all'aumento dei beni del Monte, si presume che con gli utili delle rendite annuali abbia costituito il capitale di cui oggi trovasi possessore l'O.P.Elemosiniera.

Le due memorie qui sopra riassunte accompagnano la costituzione del primo Statuto Organico del Pio Stabilimento in Corinaldo sotto il titolo di "Ospizio di Mendicizia" e giustificano l'inversione delle rendite.

Storia dell'Arciconfraternita del Gonfalone

Per l'esercizio delle Opere Pie, che si richiedevano nelle calamità dei tempi, si legge nelle memorie dell'Arciconfraternita che sin dall'anno 1260 due devoti canonici della Chiesa di S. Vitale nella Valle Quirina, uniti con altri dodici gentiluomini romani decisero di soccorrere la loro patria erigendo nella Basilica di S. Maria Maggiore una congregazione di uomini pii.

Ad imitazione di questa molte altre se ne istituiscono le quali, oltre a *"provvedere al culto dei luoghi sacri, con spirito veramente filantropico e di patrio amore e con particolare pietà,*

attessero a venire in aiuto ed al riscatto dei cristiani schiavi, a sovvenire con doti gran numero di zitelle povere, con soccorsi gli infermi e con molte elemosine gli altri poveri”.

Nella Città di Corinaldo sin dai primi del secolo XVI° ritrovandosi eretta una Confraternita, prima sotto il nome di S.Maria del Mercato e quindi sotto quello della SS. Annunziata, pensarono i Confratelli di chiedere all’Arciconfraternita di Roma la necessaria aggregazione, che ottennero sin dal 5 agosto 1581 con lettere spedite in pergamena, che si conservano originalmente e che sono munite dell’antico sigillo dell’Arciconfraternita romana.

L’Arciconfraternita del Gonfalone di Corinaldo eretta nella propria Chiesa di Santa Maria di Piazza e vivente per i beni del Giuspatronato Gianluchi e Silvestri e delle rendite della Chiesa della Madonna degli Angeli si premunì di un proprio Statuto, uniformandosi a quello dell’Arciconfraternita aggregante di Roma.

Stabilito il numero e le varie denominazioni degli Amministratori, stabilite le modalità per le nomine e le incombenze a ciascuno affidate, lo Statuto stampato in Senigallia nel 1787 al capitolo XXI parla dell’obbligo dell’Arciconfraternita di ricorrere ad opportune elemosine per il *“riscatto degli schiavi, per l’albergo dei Sacerdoti, religiosi e pellegrini”* e prosegue raccomandando la virtù dell’ospitalità, *“la frequente audizione della parola di Dio, la visita agli infermi, il sovvenire con doti le zitelle povere, con soccorsi agli infermi, con elemosine i poveri”*, *“AUXILIO INDIGENTES ADIUVENT, PAUPERISUS ET EGENIS PERSONIS ELEMOSINAS SEGGARE, MISARIBILIBUS QUOQUE PUELLIS DE ALIQUA ELEMOSINA PRO EARUN DOTE SUBVENIANT”*.

Con un patrimonio piuttosto discreto, arricchito d’indulgenze e di grazie perpetue concesse dai Pontefici, visse e prosperò l’Arciconfraternita del Gonfalone sempre sfuggendo alle mutazioni del proprio fine reclamata dai tempi mutati.

Invocando l’art.91 della legge 17/7/1890, n° 6972 è stata deliberata la trasformazione dell’Arciconfraternita e, pur non allontanandosi dall’intenzione dei fondatori, come dice l’art. 70 della precitata legge, venne proposto di lasciare a beneficio del culto le somme per spese già previste a tale scopo e gli altri oneri e legati e destinare il reddito rimanente, piuttosto consistente, per un fine eminentemente umanitario di assistenza sociale, riconoscendo come veri proprietari i poveri.

Con R.D. dell’11/2/1904 è stato pertanto disposto che *“il patrimonio della Confraternita del Gonfalone in Corinaldo è trasferito a favore del locale Ospizio di Mendicità Umberto I° amministrato dalla Congregazione di Carità con obbligo al detto Ospizio di corrispondere annualmente alla Confraternita del Gonfalone una somma per spese di culto oltre la somma che deve essere destinata annualmente in dote”*.

O.P. ASILO INFANTILE

L'Opera Pia ebbe origine con il R.D. 23 giugno 1877 mediante l'inversione delle rendite del Monte di Pietà e del Monte Frumentario.

Il relativo statuto risale al 9 maggio 1883, approvato con R.D. 19 Luglio 1883.

La stessa Opera Pia Asilo Infantile in Corinaldo trae la sua origine dall'inversione di una rendita annua e somme provenienti da altre Pie Istituzioni, inversione approvata dal Consiglio Comunale e sanzionata con Decreto Reale, nonché dalle oblazioni, che venissero elargite da Benemeriti Cittadini premurosi del bene popolare.

L'Opera Pia ha da sempre svolto le funzioni di Asilo Infantile/Scuola Materna e, con testamento olografo del 20.04.1930 il concittadino Conte Giacomo Cesarini Romaldi ha istituito erede della nuda proprietà della quota disponibile, per la parte lasciata in usufrutto alla moglie, gli Istituti Riuniti di Beneficenza di Corinaldo affinché quest'ultimi avessero istituito o perfezionato un Asilo Infantile modello.

A far data dall'anno scolastico 1993/1994 l'attività della Scuola Materna venne sospesa a tempo indeterminato (Delibera n° 36 del 30.08.1993) in quanto non più sostenibile economicamente e per la presenza, nel Comune di Corinaldo, di una Scuola Materna Statale che soddisfa pienamente le esigenze dei cittadini corinaldesi.

Al fine di rispettare le volontà del Conte Cesarini, l'Amministrazione degli Istituti Riuniti di Beneficenza ha stipulato, in data 01.08.2007, un protocollo di intesa con il Comune di Corinaldo (Notaio Lucilla Lattanzi di Corinaldo Rep. 9735 Racc. 3566 reg. a Senigallia il 09.08.2007 n° 2808 Serie 1, T) in ordine alla costruzione ed alla gestione di un asilo nido nel territorio comunale di Corinaldo.

L'Asilo Nido, completamente funzionante, è stato inaugurato in data 09 Maggio 2009.

La presente Opera Pia è stata estinta con deliberazione della Giunta Regionale Marche n° 822 del 17.05.2010.

O.P. ELEMOSINIERA.

L'attuale Fondazione, già Istituti Riuniti di Beneficenza-O.P.Elemosiniera, era inizialmente denominata "Sacro Monte di Pietà".

La denominazione di O.P.Elemosiniera venne disposto con R.D. 14.04.1904 e trattasi semplicemente di un nuovo appellativo conferito al Sacro Monte di Pietà per distinguerlo dagli Enti Monti di Pietà soggetti alla legge 04.05.1898, n° 169.

L'Opera Pia Sacro Monte di Pietà, infatti, essendo Ente di Assistenza e Beneficenza, era soggetto alla legge 17 luglio 1890, n° 6972.

Questo Pio Stabilimento riconosce i suoi principi da Bartolomeo di Agostino da Crema, il quale abitando in Corinaldo nell'anno 1515, scrisse nel suo ultimo testamento un legato di fiorini 100, nell'intesa che questa somma venisse impiegata nell'erezione di un Monte di Pietà con l'espressa condizione che la comunità di Corinaldo, entro il termine di due anni, contribuisse per l'oggetto medesimo con il doppio della somma anzidetta.

Coerentemente a questa disposizione, in data 3 gennaio 1517 si trova eseguito il deposito di fiorini 200 e quindi nel Consiglio dello stesso mese si legge la nomina di tre Conservatori e di un Ufficiale con l'annuo emolumento di fiorini dodici per l'amministrazione del Monte di Pietà.

Da si tenui principi passò in breve lo stato del Monte ad una migliore condizione avendo acquistati dei beni ed una Casa della Fraternita, propriamente detta Compagnia del Gonfalone, col peso di corrispondere alla medesima annualmente una certa quantità di grano e mosto, come si rileva dai libri di Entrata e di Esito del Monte medesimo, aventi origine fino al 1521 e da quelli della Fraternita del 1528.

Col sopravanzo di tali beni e di altri acquistati per vie di legati e donazioni, potè il Monte del 1578 sovvenire ai bisognosi della Comunità.

Di Rub. 26 di grano, come appare dall'Esito di quell'anno e successivamente ancora, come risulta dagli atti di una Consiglio del 27 aprile 1539 in cui trattasi di restituire al Monte medesimo Rub. 37 di grano e da altro Consiglio dell'8 dicembre dell'anno stesso, nel quale si fa memoria di un credito del Monte con la Comunità in fiorini 267, oltre Rub.47 di grano.

Nella totale mancanza di altre memorie riguardo all'aumento dei beni del Monte, si presume che con gli utili delle rendite annuali abbia costituito il capitale di cui oggi trovasi possessore l'O.P.Elemosiniera.

Le due memorie qui sopra riassunte accompagnano la costituzione del primo Statuto Organico del Pio Stabilimento in Corinaldo sotto il titolo di "Ospizio di Mendicità" e giustificano l'inversione delle rendite.

L'Opera Pia progredì notevolmente per la saggia amministrazione e per le successive donazioni pervenute di cui non si conoscono gli atti, tanto che ebbe agio di acquistare dei beni ed accrescere il suo patrimonio, mantenendo sempre lo scopo esclusivo di beneficenza per il quale ebbe origine.

La presente Opera Pia è stata estinta con deliberazione della Giunta Regionale Marche n° 822 del 17.05.2010.

ALLEGATO SUB B)

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

CATASTO DEI TERRENI

Ubicazione	Foglio	Particella	Superficie	Red.Dom.	Red.Agr.	Tot.valore stimato
Terreno sito in Via S. Maria, lato fiume Cesano	13	44	430	1,55	1,67	
		103	9.078	32,82	35,16	
		104	140	0,46	0,45	
		105	296	0,97	0,92	
		107	39.890	82,41	113,31	
		108	780	1,61	2,22	
		134	13.320	27,52	37,84	
		135	11.440	29,54	35,45	
		136	790	1,45	0,90	
		410	8.941	23,09	27,71	
TOTALI			85.105	201,42	255,63	204.252,00

Parco Villa Cesarini Duranti in Via del Montale	13	114	1.135	2,34	3,22	
		137	5.660	11,69	7,31	
		140	1.862	3,85	2,40	
		141	5.784	19,42	2,99	
		142	450	1,51	0,23	
TOTALI			14.891	38,81	16,15	583.700,00

Tereno sito in Via S. Maria, lato Centro Storico	15	32	3.500	10,85	11,75	
		33	4.250	13,17	14,27	
		34	9.600	29,75	32,23	
		151	1.650	5,11	5,54	
		697	11.384	29,40	35,28	
		699	9.170	23,68	28,42	
		700	1.008	3,64	3,90	
702	1.645	4,25	5,10			
TOTALI			42.207	119,85	136,49	118.200,00

Terreno sito in Via Corinaldese verso Fiume Nevola	25	24	8.580	22,16	26,59	
		25	1.000	2,07	2,84	
		26	44.110	113,90	136,69	
		27	12.000	30,99	37,18	
		34	3.920	8,10	11,13	
TOTALI			69.610	177,22	214,43	208.830,00

Terreno in Via Corinaldese adiacente il nuovo Asilo Nido	30	111	3.200	5,06	2,96	
		158	1.540	7,16	6,76	
		202	10	0,03	0,03	
		222	50	0,15	0,17	
		581	44.305	137,29	148,73	
TOTALI			49.105	149,69	158,65	201.315,00
TOTALE TERRENI						1.316.297,00

CATASTO DEI FABBRICATI

Descrizione immobile	Foglio	Particella	Rendita	Rendita fini fiscali	Totale valore stimato
Asilo Nido Fabbricato di proprietà Comune di Corinaldo con diritto di superficie	30	604	807,86	0,00	15.000,00
Fabbricato Villa Cesarini Duranti in Via del Montale	13	139	3.767,08	3767,08	1.018.087,50
Fabbricato con annessa corte ubicato in Via del Montale in prossimità del Viale di ingresso alla Villa Cesarini	13	565	0,00	0,00	130.000,00
Fabbricato all'interno del Centro Storico adibito a Comunità per minori" (ex scuola materna)	21	58	861,71	861,71	556.758,00
Fabbricato destinato a Residenza Protetta per Anziani e Casa di Riposo "Santa Maria Goretti"	21	397	4.222,13	4222,13	align="right"> 1.377.133,00
	21	398	533,53	533,53	
TOTALE FABBRICATI			10.192,31	9.384,45	3.096.978,50
TOTALE COMPLESSIVO					4.413.275,50